



12548 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -

Aldo Aceto

Stefano Corbetta - Relatore -

Gianni Filippo Reynaud

Alessandro Maria Andronio

Sent. n. 313
UP - 10/02/2022
R.G.N. 35176/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

(omissis) (omissis) nato a (omissis) 1
(omissis) (omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di appello di Palermo.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi
Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

✓

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione pronunciata dal G.ù.p. del Tribunale di Palermo e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Palermo escludeva, nei confronti di (omissis) (omissis) la recidiva contestata e, per l'effetto, riduceva a due anni di reclusione e 3.600 euro di multa la pena inflitta al predetto, nel resto confermando la sentenza impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità di (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui agli artt. 75 e 76 del predetto d.P.R., coltivato centotrenta piante di marijuana di altezza compresa tra 1,5 e 2 metri.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.

3. Il ricorso di (omissis) (omissis) si articola in due motivi.

3.1. Il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99, 132, 133 cod. pen., 27 Cost., 125 e 546 cod. proc. pen. Assume il difensore che la motivazione sarebbe contraddittoria in relazione al ritenuto riconoscimento delle recidiva reiterata, in quanto il mero dato oggettivo di precedenti penali non è indicativo dell'esistenza di una relazione qualificata tra detti precedenti e il nuovo delitto non colposo, tanto più che, nel caso in esame, tali precedenti sono risalenti nel tempo. La Corte di merito, inoltre, avrebbe omissis di considerare il contesto economico e sociale dell'imputato.

3.2. Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. e 27 Cost. Espone il difensore che la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle attenuanti in esame valorizzando un elemento improprio, quale la gravità del reato, senza considerare le condizioni di salute e la situazione familiare dell'imputato, il quale, nel corso dell'interrogatorio, ha ammesso di aver piantato da solo le piantine di marijuana.

4. Il ricorso di (omissis) (omissis) è affidato a due motivi.

4.1. Il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 63, 64 e 350 cod. proc. pen. Espone il difensore che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni

dell'imputato riportate nel verbale di arresto e nella comunicazione di p.g., dichiarazioni che, invece, in quanto non conformi al dettato di cui agli artt. 351 e 357 cod. proc. pen., non essendo state sottoscritte dall'indagato, sono affette da inutilizzabilità, come stabilito da Cass., Sez. 6, n. 299941 del 2022. La motivazione della Corte di merito, laddove qualifica le dichiarazioni in esame come rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sarebbe apodittica.

Sotto altro profilo, la Corte di merito non si sarebbe confrontata con le dichiarazioni rese dal coimputato, il quale ha riferito di aver piantato da solo piantine di marijuana, pienamente collimanti con quelle dell'imputato, il quale, peraltro, ha spiegato il rinvenimento degli strumenti rinvenuti a bordo della sua autovettura in ragione della sua attività di agricoltore. Allo stesso modo, il possesso del telecomando si giustifica con la necessità di accedere presso l'abitazione dei genitori.

4.2. Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. e 27 Cost. Lamenta il difensore che la Corte di merito ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione carente, senza valutare la giovane età e le condizioni personali dell'imputato, il quale era in procinto di diventare padre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (omissis) (omissis) è, nel complesso, infondato.

2. Il primo motivo, con cui si contesta la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è infondato.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè e altro, Rv. 247838).

Logica conseguenza di tale affermazione è che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il

segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, comportando ciò un preciso onere motivazionale a carico del giudice qualora intenda avvalersi della facoltà discrezionale di aggravare la pena indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso da parte dell'imputato.

La Corte di merito, invero, ha confermato, sia pure succintamente, la valutazione del Tribunale, la quale aveva ritenuto sussistenti i presupposti applicativi della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, sul presupposto, non implausibile sotto il profilo della ragionevolezza, che la ricaduta, nel quinquennio, nel medesimo reato, concretizzatasi nella coltivazione di sostanza stupefacente, sia sintomatica di una evidentemente maggiore pericolosità.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto; la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (*ex multis*, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso i presupposti per un contenimento della pena, in considerazione della gravità concreta del fatto e dall'ampio novero dei precedenti penali a carico dell'imputato.

4. Il ricorso di _____ è infondato.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. Per sgombrare il campo da ogni equivoco, va premesso che, come emerge dalla sentenza impugnata (p. 6) la Corte di merito, richiamando espressamente il principio secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle

indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, dep. 20/04/2021, Ferrante, Rv. 280880), non ha utilizzato, ai fini decisori, le dichiarazioni rese da ^(omissis) _(omissis) in quanto riportate non in un atto sottoscritto dal dichiarante, ma nella c.n.r. e nel verbale di arresto.

5.2. Fatta questa premessa, la Corte di merito ha confermato la penale responsabilità dell'imputato con un percorso giustificativo immune da profili di illogicità manifesta.

Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), la Corte di merito, infatti, ha plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - desunto il concorso dell'imputato nella coltivazione della piantagione di marijuana su un terreno di proprietà del padre, sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi, quali: la presenza in loco dell'imputato, il rinvenimento, a bordo della vettura del medesimo, di concimi ed attrezzi da giardinaggio, la circostanza che l'imputato aveva il telecomando della proprietà in cui si trovava la piantagione, il fatto che il padre, il quale si era assunto l'esclusiva responsabilità del fatto, in ragione dell'età e delle precarie condizioni di salute, essendo affetto da patologie cardiache, non era certamente in grado, da solo, di provvedere alla coltivazione di centrotrenta piantine di marijuana, disposte in filari coperti da reti antivento e coltivate in terreno fertilizzato e umido grazie a un complesso sistema di irrigazione.

Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che resiste alla censure difensive, peraltro dirette, in maniera non consentita, a una rivalutazione del materiale probatorio.

6. Il secondo motivo è infondato.


Richiamati i principi dinanzi indicati, nel caso di specie, la Corte di merito, pur escludendo la contestata recidiva, applicata in primo grado, stante la risalenza nel tempo e la non specificità dei precedenti penali dell'imputato, ha comunque escluso il presupposto per una mitigazione della pena stante sia i precedenti medesimi, sia la concreta non modesta gravità del fatto, desunta dalla cura prestata e dallo sviluppo non indifferente della coltivazione.

7. Per i motivi indicati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/02/2023.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Gastone Andreatza

